

CONVENZIONE TRA ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 2099 del 10/06/2025 - Allegato Utente 1 (A01)

L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO CURRICULARE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO.

TRA

Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (di seguito

Soggetto ospitante/ATS Milano), con sede legale in Corso Italia n. 52, 20122

Milano (MI) - C.F. e P.IVA 09320520969, in atto rappresentata dal Direttore

Generale nonché Legale Rappresentante pro tempore dott. Walter

Bergamaschi, domiciliato per la carica presso la sede legale,

E

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito

Soggetto promotore/Policlinico), con sede legale in via Francesco Sforza n.

28 20122 Milano - P.IVA/C.F. 0472415096 - in atto rappresentata dal Direttore

Generale pro tempore dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso

la sede legale,

- Soggetto ospitante/ATS Milano e Soggetto promotore/Policlinico, ove

congiuntamente considerati, di seguito anche le Parti;

PREMESSO CHE

1. la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico è stata

individuata con la DDG n. 4415 del 03/05/2007, quale sede accreditata per

lo svolgimento del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Tecniche di

Laboratorio Biomedico dell'Università degli Studi di Milano;

2. la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico in data

	31/12/2024 ha stipulato con l'Università degli Studi di Milano un Accordo	
	Quadro per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio	
	Biomedico con validità sino alla conclusione dell'anno accademico	
	2025/2026 (30/09/2026), approvato con Decreto del Direttore Generale n.	
	2319 del 09/07/2024;	
	3. l'articolo 2, punto 4 del sopra citato Accordo Quadro, prevede che	
	qualora le strutture e le risorse messe a disposizione dalla Fondazione IRCCS	
	Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico non assicurino il progressivo	
	svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento	
	degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea in Tecniche di	
	Laboratorio Biomedico, la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale	
	Maggiore Policlinico, <i>"d'intesa con il Collegio Didattico Interdipartimentale di</i>	
	<i>ciascun Corso di Laurea, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di</i>	
	<i>convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a</i>	
	<i>contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative";</i>	
	4. la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con	
	nota prot. OSMAMI-14/04/2025-0015588-U, ha manifestato il proprio interesse	
	alla stipula di una convenzione con ATS Milano per il funzionamento del	
	Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico;	
	5. ATS Milano, con nota prot. 0087257 del 29/04/2025, ha rappresentato la	
	propria disponibilità alla stipula della convenzione in oggetto, mettendo a	
	disposizione la SC Laboratorio di Prevenzione, afferente al Dipartimento di	
	Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'Agenzia;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Premesse e allegati	
		2/14

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente convenzione costituisce atto applicativo dell'art. 2 dell'Accordo Quadro di cui in premessa, stipulato tra l'Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

2. ATS Milano, in qualità di "Soggetto ospitante", si impegna ad accogliere gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico dell'Università degli Studi di Milano ai fini dell'espletamento dell'attività di tirocinio (attività professionalizzante) prevista dall'ordinamento didattico, mettendo a disposizione idonee attrezzature, servizi e personale della SC Laboratorio di Prevenzione di via Juvara, 22.

3. Le Parti prendono atto che il tirocinio svolto dagli studenti unitamente all'attività didattica teorico-pratica, costituisce parte integrante del piano di studi degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico.

4. Le Parti danno atto, altresì, che il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro, comunque retribuito, tra lo studente tirocinante e le Parti stesse.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1. La presente convenzione, atto indispensabile e propedeutico all'avvio delle attività di tirocinio presso ATS Milano, è applicabile al tirocinio curriculare degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico dell'Università degli Studi di Milano.

	2. I tirocini curriculari, quali periodi di formazione a completamento del	
	percorso di studi:	
	a) sono volti a perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di	
	acquisizione di conoscenze del mondo produttivo;	
	b) sono previsti nel piano di studi dello studente, al fine di conseguire un	
	certo numero di CFU, oppure ai fini di redigere la tesi di laurea.	
	3. Le modalità di svolgimento e la durata dei tirocini sono stabiliti dal	
	Regolamento di Ateneo per i tirocini e dai Regolamenti dei Corsi di Studio.	
	Articolo 4 - Modalità di svolgimento e durata del tirocinio	
	1. Il Direttore delle attività professionalizzanti del Corso di Laurea in Tecniche	
	di Laboratorio Biomedico che, come previsto dal Regolamento di Ateneo,	
	fa parte del competente organismo didattico nello svolgimento dell'incarico	
	per quanto attiene gli insegnamenti e le attività professionalizzanti, all'inizio	
	del periodo didattico di ogni anno accademico concorda con il Referente	
	di ATS Milano di cui all'art. 12:	
	a) le attività di tirocinio e le relative modalità di svolgimento;	
	b) il periodo nel quale il tirocinio dovrà essere svolto;	
	c) il numero degli studenti che saranno ospitati.	
	Effettuate dette attività, sarà possibile dare esecuzione agli adempimenti di	
	cui alla presente Convenzione.	
	2. L'articolazione oraria del tirocinio, la cui frequenza è obbligatoria per gli	
	studenti, sarà concordata tra il Direttore delle Attività professionalizzanti ed il	
	Tutor del Soggetto ospitante.	
	3. La durata del tirocinio è determinata dal numero di crediti formativi	
	universitari ad esso attribuiti nel piano didattico del Corso di Laurea in	
		4/14

	Tecniche di Laboratorio Biomedico; in ogni caso la durata del tirocinio,	
	comprensiva di eventuali proroghe da sottoporre alla valutazione	
	dell'Università, non può eccedere i dodici mesi o, nel caso di soggetti	
	portatori di handicap, i ventiquattro mesi.	
	4. Durante il tirocinio è ammessa una sola proroga, fermi restando i limiti	
	previsti dal Regolamento di Ateneo e dalle disposizioni del Corso di studi.	
	5. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità,	
	malattia lunga o infortunio ai sensi della normativa vigente. Tale periodo di	
	sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.	
	6. In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al	
	tirocinante, ciascuna delle Parti potrà unilateralmente interrompere lo	
	svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra	
	Parte. La conclusione del tirocinio deve comunque avvenire entro la data di	
	conseguimento del titolo di studio da parte dello studente.	
	Articolo 5 - Adempimenti	
	1. Impegni del Soggetto promotore	
	a) verificare l'esistenza della copertura assicurativa di cui all'articolo 9,	
	garantita ai tirocinanti dall'Università degli Studi di Milano;	
	b) certificare, per il tramite del proprio Medico Competente, prima	
	dell'inizio del tirocinio pratico, l'idoneità alla mansione specifica	
	dell'attività professionale inerente al Corso di Laurea, prevista dal D.lgs	
	81/2008;	
	c) conservare i referti relativi ed ogni documentazione di carattere	
	sanitario in una cartella sanitaria personale;	
	d) erogare e certificare, direttamente o per il tramite dell'Università degli	
		5/14

Studi di Milano, prima dell'inizio del tirocinio e per ogni tirocinante ospitato presso ATS Milano, la formazione in materia di sicurezza - parte generale, nonché rischi specifici - prevista dal D.lgs n. 81/2008.

2. Impegni del Soggetto ospitante

a) accogliere gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico mettendo a disposizione idonee strutture logistiche, risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche ed organizzative;

b) seguire ed istruire, attraverso il proprio personale, il tirocinante per tutta la durata dell'esperienza, per favorire un processo formativo con occasioni di conoscenza e di sperimentazione, garantendogli comprensione e rispetto e concorrendo alla determinazione del voto di tirocinio attraverso l'espressione di giudizi e di valutazioni di merito;

c) garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza adottate per i propri dipendenti, nonché informarlo ed istruirlo sugli aspetti relativi all'igiene, alla salvaguardia della salute e della sicurezza dell'ambiente di lavoro, all'utilizzo di materiali ed attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale che dovessero rendersi necessari durante il tirocinio;

d) verificare le presenze e la puntualità dello studente e registrarle nello specifico foglio presenze;

e) segnalare tempestivamente alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e, in particolare, al Direttore delle Attività Professionalizzanti, eventuali problemi o difficoltà che dovessero presentarsi durante lo svolgersi dell'esperienza;

f) acquisire il giudizio di idoneità emesso dal Medico competente del

	Soggetto promotore. Il giudizio e i referti relativi ed ogni	
	documentazione di carattere sanitario sono conservati in una cartella	
	sanitaria personale presso ATS Milano;	
	g) comunicare al Medico competente del Policlinico ogni informazione	
	necessaria per l'adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria,	
	al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione.	
	3. Impegni del Tirocinante:	
	a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari	
	concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di	
	coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto	
	ospitante;	
	b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di	
	lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva	
	frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08;	
	c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati,	
	informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai	
	processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;	
	d) rispettare il codice disciplinare degli Studenti nelle sedi di tirocinio;	
	e) dare motivata comunicazione scritta al Tutor del soggetto ospitante e	
	al Tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio;	
	f) in caso di infortunio occorso nell'espletamento delle attività di tirocinio	
	presso la sede ospitante:	
	1. informa il Direttore della attività professionalizzanti, segnalando le	
	circostanze in cui l'infortunio si è verificato;	
	2. segnala tempestivamente l'infortunio all'Ufficio competente	
		7/14

compilando i moduli predisposti e disponibili nella pagina -

Denuncia infortuni studenti, borsisti, dottorandi e altre categorie -

Università degli Studi di Milano, inviando una comunicazione

all'indirizzo mail infortuni@unimi.it .

Qualora si verifichi un infortunio in itinere, dev'essere altresì compilato, a cura del docente Responsabile dell'attività autorizzata e svolta dallo studente, ovvero dal Direttore delle attività professionalizzati, anche il modulo dichiarazione Responsabile.

Il tirocinante è dotato di un tesserino di riconoscimento consegnato dal Soggetto promotore. L'attestazione della presenza del tirocinante, su apposito modulo per la firma delle presenze, è finalizzata all'acquisizione dei crediti formativi universitari (CFU) nonché all'assolvimento dell'obbligo di frequenza previsto dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea, oltre a costituire attestazione di presenza ad ogni effetto di legge applicabile (ad es. sinistri a carico dello studente).

Art. 6 - Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal Tutor del Soggetto promotore e dal Tutor del Soggetto ospitante, indicati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti interessate (tirocinante e Soggetto promotore o Soggetto ospitante).

2. Il Tutor del Soggetto promotore, individuato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa di riferimento vigente, si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

3. Il Tutor del Soggetto ospitante, nominato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente, è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale.

Articolo 7 - Durata

1. Rilevato che, come indicato nelle premesse, l'Università degli Studi di Milano ha stipulato con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico in data 31/12/2024 l'Accordo Quadro per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, con validità sino alla conclusione dell'Anno Accademico 2025/2026 (30/09/2026), la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario ed avrà validità sino al termine dell'anno accademico 2025/2026 (30/09/2026).

2. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività previste per il funzionamento del Corso di Laurea, le Parti recepiscono il c.3 dell'art. 13 dell'Accordo Quadro, ai sensi del quale [...] *"gli effetti della presente convenzione sono da intendersi prorogati per il periodo necessario al completamento dell'iter deliberativo relativo al rinnovo"*. Pertanto, le Parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono da intendersi prorogati per il periodo necessario al completamento dell'iter deliberativo relativo al rinnovo della convenzione.

Articolo 8 - Recesso

1. È facoltà delle Parti recedere dalla convenzione prima della sua naturale

	scadenza, purché se ne fornisca preavviso a mezzo PEC, che dovrà	
	pervenire all'altro contraente almeno 60 giorni prima della data di recesso	
	individuata.	
	2. Il recesso anticipato non pregiudicherà l'utile conclusione delle attività in	
	corso, salvo i casi in cui il recesso sia motivato dall'inadempimento delle	
	obbligazioni assunte.	
	Articolo 9 - Obblighi assicurativi	
	1. L'Università degli studi di Milano garantisce ai tirocinanti la copertura	
	assicurativa contro eventuali infortuni che dovessero subire durante lo	
	svolgimento delle attività previste dal tirocinio, nonché assicurazione per la	
	responsabilità civile per i danni che gli stessi dovessero involontariamente	
	causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette	
	attività, compresi i trasferimenti (cfr. art. 8 dell'Accordo Quadro).	
	2. I riferimenti e le posizioni assicurative sono riportati all'interno dei singoli	
	progetti formativi.	
	Articolo 10 - Trattamento dati personali	
	1. Ciascuna delle Parti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e	
	degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Decreto	
	Legislativo 196/2003 e s.m.i.) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in	
	materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di	
	trasparenza, correttezza e riservatezza.	
	2. Ciascuna delle Parti, inoltre, si impegna a trattare i dati personali di cui	
	venga in possesso esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione	
	della presente convenzione, nonché in forma anonima per finalità	
		10/14

	statistiche, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in	
	materia, e della regolamentazione interna adottata di ciascuna parte, ove	
	esistente.	
	3. Ove necessario, il Soggetto ospitante, quale Titolare del trattamento,	
	designerà gli studenti dell'Università quali persone autorizzate al trattamento,	
	ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati agiscono	
	secondo le istruzioni impartite dal Titolare e sotto la sua responsabilità. Tali	
	soggetti possono accedere solo ai dati personali strettamente necessari	
	all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le	
	istruzioni impartite loro secondo le vigenti normative nazionali ed europee in	
	materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.	
	Articolo 11 - Codice di Comportamento e PIAO	
	1. In ottemperanza al DPR n. 62 del 16/04/2013 risulta adottato dalle Parti il	
	Codice di Comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di	
	diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i	
	collaboratori e fornitori delle Parti sono tenuti ad osservare.	
	2. Le Parti danno atto, altresì, di aver preso visione e di conoscere il	
	contenuto delle misure di prevenzione contenute nel vigente PIAO,	
	pubblicato nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente sui	
	rispettivi siti web istituzionali. Le Parti si danno reciproca rassicurazione circa	
	l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi a rispettarlo.	
	3. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa e/o	
	regolamentare vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della	
	corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.	
	4. Le Parti prendono atto che la mancata osservanza dei suddetti principi	
		11/14

comporta l'automatica risoluzione della presente collaborazione.

Articolo 12 - Referenti

1. Ai fini della corretta esecuzione degli adempimenti di cui alla presente Convenzione:

- a) ATS Milano individua, quale referente per i rapporti con il Policlinico, la dott.ssa Sonia Vitaliti, Direttore della SC Laboratorio di Prevenzione;
- b) il Policlinico individua, quale referente per i rapporti con ATS Milano, il Direttore Didattico di sede del Corso di Laurea, la dott.ssa Angela Maria Dolores Boria.

2. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente per iscritto l'eventuale variazione dei soggetti sopra indicati.

3. Tutte le comunicazioni relative alla esecuzione del presente Accordo dovranno essere effettuate mediante posta elettronica ordinaria/posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- a) per ATS Milano: laboratorioprevenzione@ats-milano.it
protocollogenerale@pec.ats-milano.it
- b) per il Policlinico: affarigenerali@policlinico.mi.it
protocollo@pec.policlinico.mi.it

Articolo 13 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio, eleggendo a tal fine il Foro di Milano.

Articolo 14 - Modifiche

Qualsiasi modifica alla presente convenzione, costituendone atto aggiuntivo, dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione da parte dei rispettivi legali rappresentanti.

Articolo 15 - Conformità atto

1. La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, come modificato dal D.lgs. n. 82 del 07/03/2005, dal D.L. 179/2012 e norme collegate, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

2. L'imposta di bollo (art. 2 dell'Allegato A - tariffa Parte I^A del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.), pari ad euro 64,00 (per un totale di n. 14 pagine), graverà su entrambe le Parti in pari misura e sarà assolta in modo virtuale da ATS Milano, giusta Aut. N. 23923/2016 del 05/02/2016, che provvederà a richiedere al Policlinico il rimborso della quota di spettanza.

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

2. La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per il Soggetto promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

3. Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante scambio di corrispondenza sottoscritta dagli stessi firmatari della presente convenzione.

4. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
in materia di documentazione amministrativa, il Soggetto promotore e il
Soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria
responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla
DGR n. 7763/2018.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'**Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano**

Il Direttore Generale dott. Walter Bergamaschi

Per la **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**

Il Direttore Generale Dott. Matteo Stocco